

Edizione di mercoledì 1 Marzo 2023

CASI OPERATIVI

Profili civilistici e fiscali dello stralcio di un debito bancario
di Euroconference Centro Studi Tributari

DICHIARAZIONI

Acquisti di servizi dall'estero: dal file xml alla dichiarazione Iva
di Clara Pollet, Simone Dimitri

REDDITO IMPRESA E IRAP

Ammortamento terreni indeducibile anche ai fini Irap
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

IVA

Le triangolari con due soggetti dello stesso Stato
di Roberto Curcu

AGEVOLAZIONI

Assegnazione agevolata dei terreni agricoli da valutare caso per caso
di Alberto Rocchi, Luigi Scappini

BUSINESS ENGLISH

Common False Friends that cause confusion in Business
di Tom Roper

CASI OPERATIVI

Profili civilistici e fiscali dello stralcio di un debito bancario

di Euroconference Centro Studi Tributari



Domanda

Snc immobiliare di costruzione con 2 soci al 50% ha contratto debiti con un istituto di credito sotto forma di mutui ipotecari e conti correnti ipotecari.

A partire dal 2020 non ha più rimborsato le rate di mutuo e ha accumulato un debito bancario di oltre 2 milioni di euro.

Il debito è ovviamente costituito sia da quota capitale che da interessi passivi maturati negli anni.

Trattandosi di una immobiliare di costruzione, nel corso degli anni gli interessi passivi di periodo sono stati capitalizzati e rilevati a incremento del costo di costruzione degli immobili; pertanto essi sono attualmente iscritti tra le rimanenze finali.

La società ha negoziato un'operazione di saldo e stralcio con il soggetto creditore e con il pagamento di un importo concordato chiuderà la propria posizione.

Ne deriva che al momento del perfezionamento dell'accordo la società dovrà rilevare in contabilità una sopravvenienza attiva fiscalmente rilevante data dalla differenza tra il debito iscritto e l'importo pagato per la sua completa estinzione.

Da un punto di vista economico è altresì indubbio il venir meno del costo riferibile agli interessi passivi compresi nel debito stralcio e pare pertanto ipotizzabile l'eliminazione dal valore delle rimanenze finali di quella quota di interessi "abbuonati" che potrebbero qualificarsi come sopravvenienza passiva.

Si chiede di sapere:

1. a fronte dello stralcio del debito bancario, dal punto di vista civilistico è opportuno, obbligatorio, discrezionale o errato portare a sopravvenienza passiva gli interessi passivi compresi nel valore delle rimanenze finali di immobili per un importo non superiore a quello stralciato dall'Istituto di credito?
2. l'eventuale sopravvenienza passiva è fiscalmente rilevante?
3. in caso di deduzione della suddetta sopravvenienza passiva e contestazione da parte dell'Agenzia delle entrate con ripresa a tassazione dell'importo a quale sanzione si è sottoposti, posto che la snc si sarà nel frattempo trasformata in srl e sarà soggetta a Ires e quindi la rilevazione delle sopravvenienze attive/passive avverrà con la configurazione di una società di capitali? Si profilano, per determinati importi e/o comportamenti, sanzioni penali?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...](#)



DICHIARAZIONI

Acquisti di servizi dall'estero: dal file xml alla dichiarazione Iva

di Clara Pollet, Simone Dimitri



In un [precedente intervento](#) abbiamo analizzato le operazioni soggette al [reverse charge interno](#) ed i conseguenti adempimenti in termini di file xml da trasmettere allo Sdl, comunicazione Lipe e compilazione della dichiarazione annuale Iva.

Nel presente contributo si propone un analogo riepilogo riferito agli **acquisti di servizi generici dall'estero**.

Le **prestazioni di servizi “generiche”**, disciplinate dall'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#) si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono **rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato**.

Gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi **effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato**, compresi i soggetti indicati all'[articolo 7-ter](#), comma 2, lettere b) e **sono adempiuti dai cessionari o committenti**.

Tuttavia, nel caso di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in **un altro Stato membro dell'Unione europea**, il cessionario o committente adempie gli obblighi di **fatturazione** e di **registrazione** secondo le disposizioni degli [articoli 46 e 47 D.L. 331/1993](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 427/1993.

La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e **integrata dal cessionario con l'indicazione del controvalore in euro** del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la **base imponibile** dell'operazione, espressi in valuta estera, **nonché dell'ammontare dell'imposta**; in caso di acquisto senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare della stessa nella fattura deve essere indicato il titolo con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale.

Dal 1° luglio 2022 le prestazioni di servizi **ricevute da soggetti non residenti** devono essere

comunicare all'Agenzia delle entrate tramite il Sistema di Interscambio (SdI), **trasmettendo un file xml con Tipo documento TD17, entro il 15° giorno del mese successivo:**

- al **ricevimento del documento nel caso di prestatore comunitario** oppure
- all'**effettuazione dell'operazione** nel caso di prestatore extracomunitario.

Il file xml trasmesso con **Tipo documento TD17**, obbligatorio ai fini della **comunicazione delle operazioni transfrontaliere**, può essere utilizzato in **sostituzione dell'integrazione fisica** della fattura del prestatore Ue (servizi ricevuti dall'Ue) **o dell'emissione dell'autofattura cartacea** (in caso di servizi ricevuti da extra-Ue).

In sede di **comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva** – modello Lipe – i servizi ricevuti dall'estero (Ue ed extra-Ue) andranno riepilogati nel **rigo VP3 – Totale operazioni passive**, riportando l'imposta assolta tramite applicazione del reverse charge, nei **rigli VP4 e VP5**.

Ai fini della **dichiarazione annuale Iva**, invece, l'operazione dovrà essere riportata nel **quadro VF** (rigli da VF1 a VF13) e nel **quadro VJ**. Così, ad esempio, in caso di un **servizio di manutenzione su bene mobile** reso da un prestatore Ue, di importo pari a 20.000 euro, a seguito dell'applicazione dell'inversione contabile il committente italiano dovrà **compilare il Modello Iva** come segue.

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1		,00	2		,00
	VF2		,00	4		,00
	VF3		,00	5		,00
	VF4		,00	6,4		,00
Sez. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai rigli VF21, VF22 e VF23) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7,3		,00
	VF6		,00	7,5		,00
	VF7		,00	8,3		,00
	VF8		,00	8,5		,00
	VF9		,00	8,8		,00
	VF10		,00	9,5		,00
	VF11		,00	10		,00
	VF12		,00	12,3		,00
	VF13		20.000	22		4.400

QUADRO VJ		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI	VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino – art. 71, comma 2 – (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00		,00
	VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)	,00		,00
	VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2	20.000	,00	4.400

Diverso è infine il trattamento dei **servizi c.d. in deroga**, di cui all'[articolo 7 quater D.P.R. 633/1972](#), di seguito riepilogati:

- prestazioni di **servizi relativi a beni immobili**, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, le forniture di **alloggio nel settore alberghiero** e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato;

- prestazioni di **trasporto di passeggeri**, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;
- prestazioni di **ristorazione** e **catering** quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato;
- servizi di ristorazione e catering svolti a bordo di una nave, aereo, treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità, se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato;
- prestazioni di **locazione/noleggio**, a **breve termine** (non superiore a 30 giorni) di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all'interno del territorio della Comunità.

Il committente italiano che effettua un acquisto intracomunitario (o extra-comunitario) di servizi in deroga con **applicazione dell'Iva del paese del prestatore** può **registrare la fattura direttamente in contabilità**, oppure effettuare la **registrazione nel registro Iva acquisti** come **operazione fuori campo Iva**.

A **prescindere dalla scelta operata**, l'operazione **non andrà riportata nella comunicazione Lipe** e nella **dichiarazione annuale Iva**; sarà invece obbligatorio **trasmettere al Sistema di Interscambio un file TD17 con Natura operazione N2.2** per assolvere la comunicazione delle operazioni transfrontaliere, **fatta eccezione per le operazioni di importo non superiore a 5.000 euro** (soglia da monitorare per singola operazione), relative ad acquisti di servizi **non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia** ([articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#)).

REDDITO IMPRESA E IRAP

Ammortamento terreni indeducibile anche ai fini Irap

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari



Lo **scorporo del valore del terreno** rispetto al fabbricato si rende applicabile anche ai fini **Irap**, e tale regola resta valida anche dopo l'introduzione, in ambito Ires, del **principio di derivazione rafforzata**.

In passato, l'Agenzia delle Entrate ([circolare 36/E/2009](#)) ha affermato che **le quote di ammortamento riferibili al valore delle aree sottostanti** o di pertinenza di fabbricati strumentali sono **escluse dalla base imponibile Irap** ([circolare 36/E/2009](#)).

Tuttavia, possono restare alcuni dubbi in merito alla determinazione del **costo deducibile in ambito Irap**.

Più in dettaglio, non è del tutto chiaro **se trovino applicazione i criteri di redazione del bilancio** (individuazione del costo del terreno in via analitica), oppure quelli **forfetari** di cui all'[articolo 36, comma 7, D.L. 223/2006](#).

Sul punto, si rammenta che quest'ultima disposizione fiscale stabilisce che **è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi la quota di ammortamento dei fabbricati strumentali riferibile alle aree sottostanti ed a quelle che ne costituiscono pertinenza**.

In altri termini, il costo dell'edificio, utilizzato per la determinazione degli ammortamenti fiscalmente rilevanti, deve essere assunto al netto del valore dei suddetti terreni, determinato nel maggiore tra i due importi:

- il valore di separata iscrizione nel bilancio dell'esercizio, relativo all'anno di acquisizione del fabbricato;
- il 20% del costo complessivo del fabbricato, incrementato al 30% nel caso di immobili industriali, intendendosi per tali quelli effettivamente destinati alla produzione o trasformazione di beni, a prescindere dalla classificazione catastale o contabile loro attribuita ([circolare 34/E/2006](#), paragrafo 3.4).

In merito all'ambito oggettivo, l'Agenzia delle entrate ha sempre sostenuto che lo scorporo si applichi anche agli immobili diversi da quelli cielo-terra ([circolare 1/E/2007](#), paragrafo 7.2), intendendosi per tali quelli che occupano tutto lo spazio edificabile con un'unica unità immobiliare, come nel caso di un capannone industriale ([circolare 11/E/2007](#), paragrafo 9.3).

Al contrario, l'obbligo di scorporo non ricorre, nel caso di terreni detenuti in base ad un diritto di superficie a tempo determinato, il cui costo è deducibile: con l'effetto che, qualora venga acquisito – a prescindere che ciò avvenga in proprietà oppure locazione finanziaria – un immobile strumentale con il correlato diritto di superficie, la quota di ammortamento ovvero la parte capitale del canone di leasing è integralmente deducibile, in quanto non comprende il valore del terreno (risoluzione 192/E/2007).

Lo scorporo deve invece essere operato con riferimento al terreno detenuto in base ad un diritto di superficie a tempo indeterminato, in quanto i relativi riverberi sono sostanzialmente assimilabili all'acquisto in proprietà.

Nei propri documenti di prassi l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, considerata la formulazione letterale dell'[articolo 36, comma 7, D.L. 233/2006](#), *“si ritiene che l'indeducibilità del valore delle aree sottostanti o di pertinenza di fabbricati strumentali, operi anche ai fini della determinazione della base imponibile Irap”*.

Ma con tale affermazione non è chiaro se l'Amministrazione Finanziaria consideri estesi all'Irap anche i **criteri forfetari** [ex articolo 36, comma 7, D.L. 223/2006](#), oppure attribuisca **irrilevanza fiscale al valore di bilancio** delle aree sottostanti ovvero di pertinenza dei fabbricati strumentali, determinato secondo i principi civilistici.

Quest'ultima soluzione è **raccomandata dall'Assonime** (circolare n. 34 del 31.07.2009), in virtù del **regime di determinazione della base imponibile Irap** (L. 244/2007) (legato alla derivazione dei dati di bilancio, scaturenti dalla corretta applicazione dei principi contabili).

Tale orientamento sembrerebbe, inoltre, trovare indiretta conferma nella [circolare 39/E/2009](#) nella parte in cui indica come priorità la **necessaria soddisfazione del requisito dell'inerenza civilistica**, desumibile dalla corretta applicazione dei principi contabili.

Sotto il profilo operativo, si conseguirebbe l'effetto che gli **ammortamenti dei fabbricati strumentali imputati a conto economico**, depurati della parte riferibile all'area sottostante o di pertinenza, sarebbero **deducibili dalla base imponibile Irap**.

Ferma restando la facoltà dell'Amministrazione Finanziaria di **accertare la corretta applicazione dei principi contabili** ([articolo 5, comma 5, D.Lgs. 446/1997](#)).

IVA

Le triangolari con due soggetti dello stesso Stato

di **Roberto Curcu**



Quando si parla di **operazioni triangolari**, generalmente si fa riferimento a situazioni in cui vi sono tre soggetti, che sono **stabiliti o identificati in tre Stati differenti**.

In particolare, qualora i tre Stati coinvolti siano tutti aderenti alla Unione Europea, si può porre in essere una operazione **“triangolare semplificata”**, che è oggetto di specifica normativa europea e nazionale.

Le operazioni triangolari comunitarie possono vedere coinvolto il soggetto italiano in qualità di primo cedente, di intermediario o di cessionario finale, e le modalità di gestione ai fini Iva di tali operazioni mutano a seconda di chi è il soggetto che cura il trasporto, e dell'eventuale identificazione dell'intermediario in un Paese diverso da quello in cui è stabilito.

Insomma, **le casistiche sono molto numerose, e per ognuna di esse vi sono specifici adempimenti**, in termini di identificazione, fatturazione, compilazione degli elenchi riepilogativi, ed addirittura di indicazioni obbligatorie in fattura.

Come è stato fatto notare [su queste pagine](#) lo scorso 11 gennaio, la Corte di Giustizia UE, con la Sentenza C-247/01, ha statuito che, qualora sulla fattura dell'intermediario **manchi la designazione del cessionario finale come debitore dell'imposta nello Stato di destino**, l'operazione cambia i propri connotati.

In effetti, come detto, **per l'operazione “triangolare semplificata” vige una regola particolare**, che permette all'intermediario, che effettua un acquisto comunitario nel Paese di arrivo della merce, di non identificarsi in tale Paese; ma tale regola, appunto, vale solo per questa operazione, dove vi sono tre soggetti stabiliti o per lo meno identificati in tre diversi Stati membri.

Tale regola non vale invece in tutti gli altri casi di operazioni a catena.

Al fine di non fare confusione tra situazioni che adottano regole diverse, in Germania, ad esempio, con **“operazione triangolare”** viene chiamata solo quella semplificata, mentre tutte le altre sono chiamate **“operazioni a catena”**.

Nelle operazioni a catena per le quali non opera la semplificazione, troviamo ad esempio quelle nelle quali **due soggetti sono stabiliti nello stesso Stato membro, ed uno è stabilito in altro Stato**.

Tali operazioni sono state oggetto di frequenti interventi giurisprudenziali. Ad esempio, la sentenza C-245/04 (IT-AT1-AT2), la C-430/09 (NL-BE1-BE2), la C-628/16 (DE-AT1-AT2), le C-414/17 e C-401/18 (AT-CZ1-CZ2), la C-580/16 (DE-DE-CZ).

In tali circostanze, non operando alcuna semplificazione, **è necessario che il soggetto che effettua l'acquisto intracomunitario sia identificato nello Stato in cui arriva la merce**.

Ma, nella pratica, chi è il soggetto che effettua l'acquisto comunitario? Per rispondere a tale quesito **è necessario capire a quale cessione imputare il trasporto**. In sostanza, se il trasporto è imputabile alla prima cessione, l'intermediario è il soggetto che effettua l'acquisto intracomunitario nel Paese di arrivo, mentre se il trasporto è imputabile alla seconda cessione, sarà il cessionario finale il soggetto che effettua un acquisto intracomunitario nel suo Paese.

Facciamo un esempio.

Se dovessimo avere DE1, che cede a DE2, il quale a sua volta cede ad IT, probabilmente ci si immaginerebbe una cessione con Iva tedesca tra i due tedeschi, ed un acquisto intracomunitario da parte dell'italiano, mentre se avessimo una operazione DE che cede ad IT1 che cede ad IT2, ci immagineremo un acquisto intracomunitario da parte di IT1, seguito da una cessione con Iva italiana verso IT2. Le cose potrebbero andare in questa maniera, ma solo se il trasporto è imputabile, nello specifico, alla seconda cessione nel primo caso, ed alla prima cessione nel secondo caso.

L'esempio più eclatante è ricavabile dalla sentenza C-628/16, dove avevamo **DE-AT1-AT2**, dove AT2 riceveva fattura con Iva austriaca da AT1 (e la portava in detrazione), ma andava direttamente in Germania a prendere la merce.

La Corte di Giustizia ha statuito che con tali modalità di trasporto la cessione comunitaria è la seconda, e quindi l'operazione avrebbe dovuto essere gestita con una prima cessione con Iva tedesca, seguita da una cessione comunitaria dove AT1 si doveva identificare in Germania.

Il lieto fine della vicenda fu che **ad AT2 fu negato il diritto alla detrazione dell'Iva pagata ad AT1**, proprio perché tale Iva austriaca non avrebbe dovuto esserci.

In sostanza, **se nelle “operazioni a catena” non si decide correttamente come gestire i trasporti delle merci, possono derivarne obblighi di identificazione in altri Stati UE o addirittura gravi**

conseguenze, come la contestazione della detrazione dell'Iva.

AGEVOLAZIONI

Assegnazione agevolata dei terreni agricoli da valutare caso per caso

di **Alberto Rocchi, Luigi Scappini**



L'**assegnazione** e la **trasformazione agevolate** introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 sono una **riedizione** di quanto previsto dall'[articolo 1, commi da 115 a 120, L. 208/2015](#).

Si possono pertanto ragionevolmente ritenere **validi** i documenti di **prassi** emanati dall'Agenzia delle entrate in occasione della **precedente normativa**.

L'Agenzia delle entrate, con la [circolare 26/E/2016](#), § 3.1, testualmente affermava: “Con riferimento alle società operanti nel **settore agricolo**, si precisa che qualora il **terreno** sia **utilizzato** per effettuare la **coltivazione** e/o l'**allevamento** di animali lo stesso **non è assegnabile** ai soci in regime agevolato, essendo in tal caso impiegato dalla società nell'esercizio dell'impresa. **Rientrano**, invece, nella **disciplina** in esame i **terreni** concessi in **locazione** o in **comodato** al momento dell'assegnazione, non essendo in tal caso gli stessi impiegati dalla società nell'esercizio dell'impresa”.

Le istruzioni ministeriali disegnano questo parallelo tra terreni coltivati (che equivale a beni strumentali impiegati in attività d'impresa) e terreni non coltivati (che equivale a beni non impiegati in attività d'impresa), in armonia con indicazioni di prassi consolidate, che hanno sempre attribuito ai **terreni agricoli** la natura di **beni strumentali** “**per destinazione**” (vedasi [circolare 112/E/1999](#)).

Nonostante l'apparente semplicità, l'esatta individuazione dei beni agevolabili nasconde qualche insidia.

Se si legge con attenzione il passaggio della [circolare 26/E/2016](#) poc'anzi riportato, il dato testuale farebbe pensare a un ambito applicativo della norma limitato a:

- terreni coltivati: non agevolabili

- terreni non coltivati e affittati: agevolabili

In realtà, sembrerebbe più corretto il seguente:

- terreni coltivati: non agevolabili
- terreni non coltivati e posseduti: agevolabili
- terreni non coltivati e affittati: agevolabili

Infatti, è ipotizzabile il caso di terreno agricolo classificabile come “**immobile patrimonio**”, ovvero posseduto ma sul quale non viene esercitata alcuna attività senza che per questo sia stato concesso in locazione o comodato.

In ogni caso è il **concetto** di terreno “**coltivato**”, che fa da discrimine ai fini dell’applicazione della disciplina in esame: ma **quando** possiamo dire che questa **condizione** sia **soddisfatta**?

Scendendo nel dettaglio, occorre fare i conti con molte situazioni dai contorni sfocati.

È **sufficiente** allo scopo che vi sia una **partita Iva** aperta con codice attività specifico? O che la società abbia conseguito effettivamente dei **ricavi**? Oppure ancora che sul terreno siano “**appoggiate**” quote di **diritti** agli aiuti comunitari (**PAC**)?

In verità, al di là del caso classico in cui vi sia un’azienda agricola in regolare attività, con tanto di costi e ricavi, possono esserci molte circostanze intermedie da valutare con attenzione.

Si pensi a una società che, occupandosi d’altro, possieda anche un terreno agricolo con attivato un codice attività di coltivazione: in questi casi, ci si chiede se sia sufficiente far riferimento al dato formale o si debba aver cura della sostanza; se in altri termini, appurata l’assenza di un’attività agricola che abbia generato ricavi, il terreno possa considerarsi agevolabile o no: ad avviso di chi scrive, in queste circostanze la **sostanza** deve **prevalere** sulla **forma**, per cui **occorre valutare** se in **concreto** il **terreno** non sia stato **destinato** ad alcuna **attività** ancorché **minimale** e abbia concorso a formare il patrimonio sociale unicamente come bene d’investimento, nel qual ultimo caso può essere oggetto della norma agevolata.

E ancora, come considerare il **fondo** da cui derivi il **diritto** al percepimento di **contributi comunitari** senza obbligo di coltivazione?

Come noto, la **nuova Pac** prevede espressamente questa possibilità: il proprietario può tenere i **terreni a riposo** e **cura solo** quelle **lavorazioni** mirate a **contenere le piante infestanti**.

Anche in questo caso, se accettiamo la logica ispiratrice della normativa, non sembrano esservi ostacoli per consentire un accesso incondizionato all’agevolazione in tutte le possibili varianti: assegnazione, cessione ai soci, trasformazione agevolata.

Ancora meno chiaro è il caso dell'**allevamento**.

La circolare parla di **terreni** “*utilizzati per effettuare l'allevamento di animali*”; **ma** un'attività di allevamento **potrebbe** realizzarsi anche in **assenza** di **terreno** ad esso dedicato.

In altri termini, l'affermazione della circolare va letta nel senso che la società che svolge attività di allevamento, deve considerare tutti i terreni che possiede come “*utilizzati*” e quindi non agevolabili?

Sicuramente, sarà necessaria una **valutazione caso per caso**, prendendo in esame la contiguità dei terreni alle stalle, il loro utilizzo o meno per lo smaltimento dei liquami, il concorso del reddito agrario ai fini dell'applicazione dell'[articolo 34 Tuir](#).

BUSINESS ENGLISH

Common False Friends that cause confusion in Business

di **Tom Roper**

As we have seen in a previous article, the English language is full of **confusing** and **misleading** terms, which can be both strikingly similar to their Italian counterparts whilst at the same time being completely different. We have seen 8 previous examples that show common False Friends that can be **misunderstood**. Let's take a look at another few examples and put them into some **context**:

Test = *esame, verifica*. **Testo** = **Text**

"Have you prepared for the big **test** tomorrow?"

"There is a lot of **text** to be read and understood which will help explain this issue"

Stamp = *francobollo, timbra*. **Stampa** = **Press, print, printing**

"Can you put the company stamp on the bottom of this page please"

"The **press** have a story about our company and it isn't good news"

Rumour = *pettegolezzo, voce diffusa*. **Rumore** = **Noise, sound**

"There is a **rumour** that our competitor is about to try to take our client"

"What was that **sound**?" "Oh, don't worry, it's just the windowcleaner!"

Record = *nota, documento, disco, vinile*. **Ricordo** = **Memory, recollection**

"Do we have any official **record** of our client history from 10 years ago?"

"I have a **memory** of our first meeting and it didn't go very well"

Pretend = *fare finta, fingere*. *Pretendere* = **to Expect, to Demand, to Insist, to Presume**

"I think someone is **pretending** to be a customer, it's just a prank call!"

"You can't **expect** everyone to understand all the details, you need to explain it better"

Magazine = *periodico, rivista*. *Magazzino* = **Warehouse**

"Finally, our company is featured in this week's **magazine** on page 2"

"Do we have any of this product in our **warehouse**?"

Lecture = *lezione*. *Lettura* = **Reading**

"Although the **lecture** was interesting, it was far too long and many students were bored"

"We are honoured to have a **reading** from our esteemed guest of his new book"

Eventually = *finalmente, prima o poi*. *Eventualmente* = **Possibly, if need be**

"After finishing all these projects we will **eventually** be able to start the new phase"

"If need be, we can move the factory closer to the customer base "

Factory = *fabbrica*. *Fattoria* = **Farm**

"Production in the **factory** is at an all time low, we will have to make a change"

"The farm is proving to be a key resource, both for livestock and for crops"

So there we have it, another few examples of the more confusingly similar false friends we come across and how we can use them in context. If you have encountered any others please

get in touch and we will include them in further articles. So if you saw this **text**, I'm sure it made for some interesting **reading** and **eventually** you can put them to good use!

